



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

► COPIA N. 10 Data 31/03/2017

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017
-----------------	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno, del mese di marzo, alle ore 11,00 in prosieguo, Solita sala delle Adunanze, in apposita sala

Presiede il sig. MASSONE PIETRO, nella sua qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA, SEGRETARIO GENERALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Commissario Straordinario, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TU n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011 che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 23/2011, che ha istituito l'IMU, come da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011, come da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 1 della Legge 147/2013, che ha reso permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 4 del D.L. 16/2012, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU;

VISTO l'art. 2 del D.L. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge 190/2014 e della Legge 208/2015;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 446/1997, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, così come inserito dall'art. 1, comma 53, Legge n. 208/2015, secondo cui l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del suddetto comma 6, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4% l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della Legge 228/2012, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che, dal 2016, in base all'art. 1, comma 13, della Legge 208/2015 l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che la predetta agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 174/2012, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. 153/1999;

VISTO l'art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;

VISTO l'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO che con la Legge di Stabilità 2017, il legislatore ha prorogato di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali;

VISTO l'art. 5, comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

RICHIAMATO il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n.4/2 al Dlgs. n.118/2011, che al paragrafo 3.7.5 così dispone: *“Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto ...”*;

CONSIDERATO che applicando le aliquote e le detrazioni dell'IMU viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 1.082.000,00;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATO l'ultimo periodo dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale il versamento della prima rata dell'IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che il Revisore unico dei Conti ha dichiarato che *“l'organo di revisione economico-finanziaria non è tenuto a fornire il parere sulle delibere relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui a ll'art. 174 del T.U.E.L.”*;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Ritenuto di provvedere in merito,

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per l'anno 2017, le aliquote per l'applicazione dell'IMU 2016, in precedenza approvate con deliberazione di Consiglio comunale n.8 del 29.04.2016, stabilite dall'art. 13 del D.L. n.201/2011, come segue:
 - a) aliquota di base aumentata dello 0,2%, quindi $0,76+0,2=0,96\%$, di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;
 - b) la riduzione dell'aliquota di base per l'abitazione principale e relative pertinenze, nella misura dello 0,4%, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011;
2. DI CONFERMARE, per l'anno 2017, le detrazioni per l'applicazione dell'IMU, così come stabilite nell'art. 9 del Regolamento IMU approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n.14 del 20/07/2012 e s.m.i.;
3. DI STIMARE in € 1.082.000,00 il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni IMU, come sopra determinate e di iscrivere nel bilancio 2017 la relativa previsione di entrata;
4. DI DARE ATTO che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2017;
5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;
6. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Attesa l'urgenza di intervenire

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n.267.



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

Deliberazione N° 10 del 31/03/2017

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Punto O.d.G. n° 2


Seduta del 31/03/2017

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : FAVOREVOLE
Note	
Data 16/03/2017	Il Responsabile F.to TARANTINO FERNANDO
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : FAVOREVOLE
Note	
Data 16/03/2017	Il Responsabile F.to TARANTINO FERNANDO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to Dott. MASSONE PIETRO	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA
Assenti:
Note:
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA <input checked="" type="checkbox"/>	INVIO: Capigruppo <input type="checkbox"/> Prefettura <input type="checkbox"/> OO.SS. <input type="checkbox"/>

Approvato e sottoscritto.

► **II COMMISSARIO STRAORDINARIO**
F.to DOTT. MASSONE PIETRO




► **II SEGRETARIO GENERALE**
F.to DOTT.SSA DESIATI MARIA ANTONIETTA

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 28/04/2017




► **Il Responsabile**
F.to Dott.ssa ARENA ADDOLORATA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il 31/03/2017 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000).

Data



► **Il Responsabile**
F.to DOTT.SSA DESIATI MARIA ANTONIETTA

È copia conforme all'originale.

Data, 28/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA